SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 55

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 marzo 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 febbraio 1998.

Modalità di riscossione delle entrate già di competenza dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento del territorio.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che istituisce il servizio di riscossione dei tributi;

Visto l'art. 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, emanato in base alla suddetta delega, ed in particolare l'art. 1, che dispone la soppressione dei servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio con effetto dal 1° gennaio 1998;

Visti gli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 237/1997, e successive modificazioni, che affida al concessionario del servizio la riscossione, con le modalità previste per il conto fiscale, delle entrate già riscosse dai servizi di cassa degli uffici finanziari;

Visti gli articoli 3, comma 1, e 4, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 237/1997, che demandano ad apposito decreto dirigenziale l'approvazione dei modelli da utilizzare ai fini della riscossione e le modalità e le caratteristiche tecniche di trasmissione dei relativi dati da parte dei concessionari e delle banche;

Visto il decreto dirigenziale 9 dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 17 dicembre 1997, avente ad oggetto l'approvazione dei modelli e le modalità di riscossione delle entrate già di competenza dei servizi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle entrate e dal Dipartimento del territorio;

Visto il decreto dirigenziale 22 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 dicembre 1997, serie generale, avente ad oggetto le modalità di riscossione dei tributi degli uffici del Dipartimento del territorio, per la parte non disciplinata nel decreto dirigenziale 9 dicembre 1997;

Considerata la necessità di integrare l'elenco dei tributi destinati agli uffici del territorio con l'introduzione di appositi codici tributi per le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative, eliminando, al contempo, i riferimenti che non si collegano ad adempimenti a carico del contribuente;

Considerata la necessità, in attesa della completa attivazione degli uffici del territorio, ai fini del riferimento alle singole strutture delle somme riscosse tramite il sistema dei concessionari, di individuare separatamente i dipendenti uffici mediante attribuzione, a ciascuno di essi, di appositi codici identificativi;

Considerata, altresì, la necessità di distinguere i versamenti di pertinenza di uffici con competenza territoriale circoscrizionale e di individuare separate causali per le somme da corrispondersi per i collegamenti telematici;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco tributi riportato nel decreto dirigenziale 9 dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 17 dicembre 1997, per quanto riguarda gli uffici dipendenti dal Dipartimento del territorio è integrato con i codici tributi indicati nell'allegato *A*.

Relativamente alle somme riferibili agli uffici dipendenti dal Dipartimento del territorio, è soppresso il codice tributo 737T.

Art. 2.

L'allegato 3 del medesimo decreto dirigenziale 9 dicembre 1997, denominato «elenco degli uffici a cui va riferito il versamento», per quanto riguarda gli uffici dipendenti dal Dipartimento del territorio, ivi contrassegnati con la lettera «T», è integrato dall'elenco di cui all'allegato *B*.

Art. 3.

L'allegato 4 del citato decreto dirigenziale 9 dicembre 1997, denominato «Elenco delle causali» è integrato, per quanto riguarda gli uffici dipendenti dal Dipartimento del territorio, con i codici di causali indicati nell'allegato *C*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1998

Il direttore generale: VACCARI

ALLEGATO *A*

ELENCO DEI TRIBUTI

TRIBUTI DESTINATI AGLI UFFICI DEL TERRITORIO

Codice tributo	DESCRIZIONE	capo	capitolo	Art.	%
456T	Imposta di bollo	8	1205	1/4	
737T	SOPPRESSO				
898T	**Sanzioni in materia di imposte catastali e ipoteca**	**8**	**1400**		
899T	Sanzioni amministrative in materia di imposta di bollo	8	1205	1/4	
900T	Altre sanzioni amministrative	8	1400		
901T	Pioppicultura	7	2608		
902T	Attraversamento corsi d'acqua	7	2608		
903T	Proventi cessioni beni ex legge 579/93	10	4055		

ALLEGATO B

ELENCO DEGLI UFFICI
A CUI VA RIFERITO IL VERSAMENTO

Ambito	Denominazione	Provincia	Codice	Tipo
291	AGRIGENTO	AG	J61	T
001	ALESSANDRIA	AL	KK8	C
	ALESSANDRIA	AL	J83	S
	ALESSANDRIA	AL	N83	E
	ACQUI TERME	AL	KK9	C
	CASALE MONFERRATO	AL	KLA	C
	NOVI LIGURE	AL	KL1	C
	TORTONA	AL	KL2	C
003	ANCONA	AN	J01	T
005	AOSTA	AO	J05	T
007	AREZZO	AR	J34	T
008	ASCOLI PICENO	AP	KA2	C
	ASCOLI PICENO	AP	J02	S
	ASCOLI PICENO	AP	N02	E
	FERMO	AP	KA3	C
010	ASTI	AT	KL3	C
	ASTI	AT	J84	S
	ASTI	AT	N84	E
012	AVELLINO	AV	KH8	C
	AVELLINO	AV	J56	S
	AVELLINO	AV	N56	E
014	BARI	BA	KB2	C
	BARI	BA	J10	S
	BARI	BA	N10	E
	TRANI	BA	KB3	C
016	BELLUNO	BL	KNA	C
	BELLUNO	BL	J93	S
	BELLUNO	BL	N93	E
017	BENEVENTO	BN	J57	T
019	BERGAMO	BG	KGA	C
	BERGAMO	BG	J47	S
	BERGAMO	BG	N47	E
132	BIELLA	VC	KM7	C

Ambito	Denominazione	Provincia	Codice	Tipo
020	BOLOGNA	BO	J15	T
021	BOLZANO	BZ	J23	S
	BOLZANO	BZ	N23	E
022	BRESCIA	BS	KG1	C
	BRESCIA	BS	J48	S
	BRESCIA	BS	N48	E
	BRENO	BS	KG2	C
	SALO'	BS	KG3	C
024	BRINDISI	BR	KB4	C
	BRINDISI	BR	J11	S
	BRINDISI	BR	N11	E
025	CAGLIARI	CA	KC8	C
	CAGLIARI	CA	J24	S
	CAGLIARI	CA	N24	E
292	CALTANISSETTA	CL	J62	T
027	CAMPOBASSO	CB	J28	T
028	CASERTA	CE	J58	S
	CASERTA	CE	N58	E
	SANTA MARIA CAPUA VE	CE	KIA	C
293	CATANIA	CT	J63	T
030	CATANZARO	CZ	KD6	C
	CATANZARO	CZ	J30	S
	CATANZARO	CZ	N30	E
032	CHIETI	CH	KA9	C
	CHIETI	CH	J07	S
	CHIETI	CH	N07	E
033	COMO	CO	KG4	C
	COMO	CO	J49	S
	COMO	CO	N49	E
034	COSENZA	CS	KD5	C
	COSENZA	CS	J31	S
	COSENZA	CS	N31	E
035	CREMONA	CR	KG6	C
	CREMONA	CR	J50	S
	CREMONA	CR	N51	E
037	CUNEO	CN	KL4	C
	CUNEO	CN	J85	S

Ambito	Denominazione	Provincia	Codice	Tipo
	CUNEO	CN	N85	E
	ALBA	CN	KL5	C
	MONDOVI'	CN	KL6	C
	SALUZZO	CN	KL7	C
294	ENNA	EN	KI8	C
	ENNA	EN	J64	S
	ENNA	EN	N64	E
039	FERRARA	FE	KCA	C
	FERRARA	FE	J16	S
	FERRARA	FE	N16	E
041	FIRENZE	FI	J33	T
043	FOGGIA	FG	J12	T
	LUCERA	FG	KE4	I
045	FORLI'	FO	KC1	C
	FORLI'	FO	J17	S
	FORLI'	FO	N17	E
047	FROSINONE	FR	KJ9	C
	FROSINONE	FR	J77	S
	FROSINONE	FR	N77	E
048	GENOVA	GE	J42	T
	CHIAVARI	GE	KF3	I
050	GORIZIA	GO	J89	S
	GORIZIA	GO	N89	E
051	GROSSETO	GR	KE1	C
	GROSSETO	GR	J35	S
	GROSSETO	GR	N35	E
052	IMPERIA	IM	KF4	C
	IMPERIA	IM	J43	S
	IMPERIA	IM	N43	E
	SANREMO	IM	KF5	C
053	ISERNIA	IS	KD4	C
	ISERNIA	IS	J29	S
	ISERNIA	IS	N29	E
056	LA SPEZIA	SP	KA8	C
	LA SPEZIA	SP	J44	S
	LA SPEZIA	SP	N44	E
	SARZANA	SP	KF7	C
057	LATINA	LT	J78	T
059	LECCE	LE	KKA	C
	LECCE	LE	J13	S
	LECCE	LE	N13	E
134	LECCO	LC	KB7	C
061	LIVORNO	LI	KG5	C
	LIVORNO	LI	J36	S
	LIVORNO	LI	N36	E
	PORTOFERRAIO	LI	KE3	C
135	LODI	LO	J99	T
062	LUCCA	LU	KHA	C
	LUCCA	LU	J37	S
	LUCCA	LU	N37	E
'054	L'AQUILA	AQ	KB6	C
	L'AQUILA	AQ	J06	S
	L'AQUILA	AQ	N06	E
'063	MACERATA	MC	J03	T
064	MANTOVA	MN	KH1	C
	MANTOVA	MN	J51	S
	MANTOVA	MN	N51	E
	CASTIGLIONE DELLE ST	MN	KH2	C
066	MASSA CARRARA	MS	J38	T
067	MATERA	MT	J72	T
295	MESSINA	ME	J65	T
068	MILANO	MI	J46	T
070	MODENA	MO	J18	T
071	NAPOLI 1°	NA	KI2	C
	NAPOLI 2°	NA	KI3	C
	NAPOLI 3°	NA	KJ1	C
	NAPOLI	NA	J55	S
	NAPOLI	NA	N55	E
073	NOVARA	NO	KL8	C
	NOVARA	NO	J86	S
	NOVARA	NO	N86	E
074	NUORO	NU	KC9	C
	NUORO	NU	J25	S
	NUORO	NU	N25	E

Ambito	Denominazione	Provincia	Codice	Tipo
075	ORISTANO	OR	J26	T
077	PADOVA	PD	KN1	C
	PADOVA	PD	J94	S
	PADOVA	PD	N94	E
	ESTE	PD	KN2	C
296	PALERMO	PA	KJA	C
	PALERMO	PA	J60	S
	PALERMO	PA	N60	E
078	PARMA	PR	J19	T
079	PAVIA	PV	KH3	C
	PAVIA	PV	J52	S
	PAVIA	PV	N52	E
	VOGHERA	PV	KH5	C
	VIGEVANO	PV	KH4	C
080	PERUGIA	PG	KJ4	C
	PERUGIA	PG	J69	S
	PERUGIA	PG	N69	E
	SPOLETO	PG	KJ5	C
082	PESARO	PS	J04	T
	URBINO	PS	KA6	I
083	PESCARA	PE	KBA	C
	PESCARA	PE	J08	S
	PESCARA	PE	N08	E
085	PIACENZA	PC	KC4	C
	PIACENZA	PC	J20	S
	PIACENZA	PC	N20	E
087	PISA	PI	KE6	C
	PISA	PI	J39	S
	PISA	PI	N39	E
	VOLTERRA	PI	KE7	C
089	PISTOIA	PT	J40	T
	PESCIA	PT	KE9	I
091	PORDENONE	PN	KM8	C
	PORDENONE	PN	J90	S
	PORDENONE	PN	N90	E
092	POTENZA	PZ	J71	T
136	PRATO	PO	KEA	C
297	RAGUSA	RG	KJ1	C
	RAGUSA	RG	J66	S
	RAGUSA	RG	N66	E
093	RAVENNA	RA	KC6	C
	RAVENNA	RA	J21	S
	RAVENNA	RA	N21	E
094	REGGIO CALABRIA	RC	KD7	C
	REGGIO CALABRIA	RC	J32	S
	REGGIO CALABRIA	RC	N32	E
095	REGGIO EMILIA	RE	KC7	C
	REGGIO EMILIA	RE	J22	S
	REGGIO EMILIA	RE	N22	E
096	RIETI	RI	J79	T
137	RIMINI	RN	KC2	C
097	ROMA	RM	KK3	C
	ROMA	RM	KK4	C
	ROMA	RM	KK2	C
	ROMA	RM	J73	S
	ROMA	RM	N73	E
	VELLETRI	RM	KK6	C
	CIVITAVECCHIA	RM	KK5	C
099	ROVIGO	RO	J95	T
100	SALERNO	SA	KI4	C
	SALERNO	SA	J59	S
	SALERNO	SA	N59	E
102	SASSARI	SS	J27	T
	TEMPIO PAUSANIA	SS	KD2	I
103	SAVONA	SV	J45	T
	FINALE LIGURE	SV	KF9	I
104	SIENA	SI	KFA	C
	SIENA	SI	J41	S
	SIENA	SI	N41	E
	MONTEPULCIANO	SI	KF1	C
298	SIRACUSA	SR	KJ2	C
	SIRACUSA	SR	J67	S
	SIRACUSA	SR	N67	E

Ambito	Denominazione	Provincia	Codice	Tipo
105	SONDRIO	SO	J53	T
106	TARANTO	TA	KB8	C
	TARANTO	TA	J14	S
	TARANTO	TA	N14	E
108	TERAMO	TE	J09	T
109	TERNI	TR	J70	T
110	TORINO	TO	J82	T
	IVREA	TO	KM3	I
	PINEROLO	TO	KM4	I
	SUSA	TO	KM5	I
299	TRAPANI	TP	J68	T
112	TRENTO	TN	J81	T
114	TRIESTE	TS	J88	T
113	TREVISO	TV	KN4	C
	TREVISO	TV	J96	S
	TREVISO	TV	N96	E
115	UDINE	UD	J91	T
117	VARESE	VA	KH7	C
	VARESE	VA	J54	S
	VARESE	VA	N54	E
119	VENEZIA	VE	KN5	C
	VENEZIA	VE	J92	S
	VENEZIA	VE	N92	E
	CHIOGGIA	VE	KN6	C
138	VERBANIA	VB	KL9	C
121	VERCELLI	VC	J87	T
122	VERONA	VR	J97	T
124	VICENZA	VI	J98	T
	SCHIO	VI	KN8	I
	BASSANO DEL GRAPPA	VI	KN9	I
125	VITERBO	VT	KK7	C
	VITERBO	VT	J80	S
	VITERBO	VT	N80	E

Legenda: T = territorio, C = conservatoria, S = sezione staccata demanio, E = ufficio tecnico erariale, I = sezione staccata ufficio del territorio.

ALLEGATO *C*

ELENCO DELLE CAUSALI

Codice Causale	DESCRIZIONE
TZ	Formalità ipotecarie in uffici con circoscrizione limitata al Comune capoluogo di provincia
CT	Canone Telematico
MT	**Indennità di mora per ritardato pagamento canone telematico**

98A1814

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 4 febbraio 1998.

Riclassificazione delle specialità medicinali «Aloperidolo», «Digossina», «Fenintoina sodica», «Bactrim», «Comizial», «Dintoina», «Eudigox», «Haldol», «Lanitop», «Lanoxin», «Protamina», «Serenase», «Tapazole», «Eutirox», «Luminale».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 30 settembre 1997, con il quale si è proceduto per 24 confezioni medicinali, riportate in allegato, alla classificazione nella classe *c)* di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e contestuale individuazione delle medesime specialità quali medicinali da inserire nell'elenco di cui all'art. 1, comma 42, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che la Commissione unica del farmaco individui i medicinali di classe *c)* che per particolari motivi terapeutici sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, nel limite di spesa di lire 100 miliardi per anno, agli assistiti appartenenti a nuclei familiari in possesso di un reddito annuo lordo non superiore a lire 19 milioni;

Viste le domande del 4 dicembre 1997 e del 28 gennaio 1998 delle ditte Iema e Dr. Morigi, con sede in Ranica (Bergamo), intese ad ottenere la riclassificazione in classe *a)* delle proprie specialità medicinali contenenti i principi attivi dell'aloperidolo (società Iema) e della digossina nonché della fenintoina sodica (società Dr. Morigi) precisati in dispositivo;

Viste le proprie deliberazioni assunte nelle sedute del 10 dicembre 1997 e del 28 gennaio 1998 con le quali è stata decisa la classificazione dei farmaci generici delle ditte Iema e Dr. Morigi in classe *a)* al corrispondente prezzo medio europeo ragguagliato a quello delle analoghe specialità contenenti i principi attivi della dintoina, digossina ed aloperidolo con una riduzione minima del 20%;

Vista altresì la propria deliberazione, assunta nella seduta del 23 dicembre 1997, con la quale si intendono riclassificati in classe *a)* tutte le specialità medicinali previste nel citato decreto del 23 luglio 1997 all'esito del perfezionamento da parte delle ditte titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle dichiarazioni di variazione di prezzo di vendita ai rispettivi prezzi vigenti al 16 febbraio 1997;

Rilevato che le società:

Roche S.p.a., con sede in Milano (con comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* - parte seconda - n. 17 del 22 gennaio 1998);

Giovanni Ogna e Figli S.p.a., con sede in Milano (con comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* - parte seconda - n. 12 del 16 gennaio 1998);

Recordati industria chimica S.p.a., con sede in Milano (con comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* - parte seconda - n. 4 del 7 gennaio 1998);

Astra farmaceutici S.p.a., con sede in Milano (con comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1998);

Bracco S.p.a., con sede in Milano (con comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1998);

Janssen Pharmaceutica N.V., con sede in Beerse (Be), rappresentata in Italia dalla Janssen Cilag S.p.a., con sede in Latina (con comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1998);

Boehringer Mannheim Italia S.p.a., con sede in Milano (con comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1998);

Glaxo Wellcome S.p.a., con sede in Verona (con comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1998);

Istituto Lusofarmaco d'Italia S.p.a., con sede in Milano (con comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1998);

Eli Lilly Italia S.p.a., con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) (con comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1998),

hanno comunicato, con avvisi singolarmente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - parte seconda - come riportati per ciascuna società di adeguare le proprie specialità medicinali al prezzo medio europeo vigente al 16 febbraio 1997;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinali indicate nell'elenco allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, sono classificate in classe *a)* di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Le specialità medicinali di cui all'articolo precedente già riportate nell'allegato al decreto ministeriale 23 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 settembre 1997, n. 228, sono eliminate dall'elenco dei farmaci previsti dall'art. 1, comma 42, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 3.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 63

ALLEGATO

Specialità	Ditta	Confezione	N. A.I.C.	Prezzo IVA inclusa	Classe	Nota
ALOPERIDOLO	Iema	20 cpr 1 mg	032557011/G	1.200	A	
ALOPERIDOLO	Iema	20 cpr 2 mg	032557023/G	2.400	A	
DIGOSSINA	Dr. Morigi	30 cpr 0,125 mg	032529012/G	900	A	
DIGOSSINA	Dr. Morigi	30 cpr 0,250 mg	032529024/G	1.800	A	
FENINTOINA	Dr. Morigi	20 cpr 100 mg	032531016/G	1.160	A	
BACTRIM PERFUSIONE	Roche S.p.a.	perfusione 1 fiala 5 ml iv	028313017	2.200	A	24
COMIZIAL	Giovanni Ogna e Figli S.p.a.	«Tipo 1» 20 compresse	004256018	1.720	A	
DINTOINA	Recordati industria chimica S.p.a.	30 cpr rivestite 100 mg	002129017	2.200	A	
EUDIGOX	Astra farmaceutici S.p.a.	40 caspsule 0,200 mg	014166045	2.600	A	
EUDIGOX	Astra farmaceutici S.p.a.	40 caspsule 0,100 mg	014166033	1.310	A	
HALDOL	Janssen Cilag S.p.a.	30 cpr 1 mg	025373010	2.400	A	
HALDOL	Janssen Cilag S.p.a.	30 cpr 5 mg	025373034	9.300	A	
HALDOL	Janssen Pharmaceutica N.V. rappr. in Italia dalla Janssen Cilag S.p.a.	5 fiale 5 mg 1 ml	025373073	4.700	A	
LANITOP	Boehringer Mannheim Italia S.p.a.	gocce osi 10 ml 0,6%	022643047	4.700	A	
LANITOP	Boehringer Mannheim Italia S.p.a.	iv 5 fiale 0,2 mg	022643035	3.100	A	
LANITOP	Boehringer Mannheim Italia S.p.a.	30 cpr 0,1 mg	022643011	3.200	A	
LANITOP	Boehringer Mannheim Italia S.p.a.	40 cpr 0,05 mg	022643023	2.400	A	
LANOXIN	Glaxo Wellcome S.p.a.	30 cpr 0,25 mg	015724026	2.400	A	
LANOXIN	Glaxo Wellcome S.p.a.	«Mite» 30 cpr 0,125 mg	015724038	1.210	A	
LANOXIN	Glaxo Wellcome S.p.a.	«PG» 30 cpr 0,0625 mg	015724065	810	A	
PROTAMINA ROCHE	Roche S.p.a.	iv 1 fiala 50 mg/5 ml 1%	004698027	2.200	A	
SERENASE	Ist. Lusofarmaco d'Italia	20 cpr 5 mg	016805044	6.200	A	
SERENASE	Ist. Lusofarmaco d'Italia	iniett. 5 fiale 5 mg/2 ml	016805020	4.700	A	
SERENASE	Ist. Lusofarmaco d'Italia	im iv 5 fiale 2 ml/2 mg	016805018	1.920	A	
TAPAZOLE	Eli Lilly Italia S.p.a.	100 cpr 5 mg	005472016	5.800	A	
EUTIROX	Bracco S.p.a.	«50» 50 cpr 50 mcg	024402036	1.300	A	
EUTIROX	Bracco S.p.a.	«100» 50 cpr 100 mcg	024402024	3.700	A	
LUMINALE	Bracco S.p.a.	«Luminalette» 30 cpr 15 mg	002860043	500	A	
LUMINALE	Bracco S.p.a.	20 cpr 100 mg	002860031	1.720	A	

98A1815

PROVVEDIMENTO 9 febbraio 1998.

Riclassificazione della specialità medicinale «Skenan».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997, nel quale la specialità medicinale denominata «Relipain», della società Ethypharm S.r., con sede in Houdan (Francia), rappresentata in Italia dalla società Pharmacia S.p.a., con sede in Milano, nelle confezioni 16 capsule dosate 10 mg, A.I.C. n. 028103012; 16 capsule dosate 30 mg, A.I.C. n. 028103024; 16 capsule dosate 60 mg, A.I.C. n. 028103036; 16 capsule dosate 100 mg, A.I.C. n. 028103048, risulta classificata in classe *c)*;

Vista la domanda del 27 giugno 1997, con la quale la società Ethypharm S.r., chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Relipain», per le confezioni sopra citate, riallineandosi al farmaco di riferimento denominato «MS Contin», della società Asta medica S.p.a., con sede in Milano;

Visto il provvedimento A.I.C. n. 346/97 del 7 aprile 1997 dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio delle specialità medicinali del Ministero della sanità, con il quale la rappresentanza di vendita in Italia della specialità medicinale sopra citata viene trasferita dalla società Pharmacia S.p.a., con sede in Milano, alla società Upsamedica S.p.a., con sede in Milano;

Visto il provvedimento A.I.C. n. 379/97 dell'11 aprile 1997 dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio delle specialità medicinali del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1997, con il quale viene autorizzata la modifica di denominazione della specialità medicinale in questione da «Relipain» a «Skenan»;

Viste le proprie deliberazioni, assunte nelle sedute dell'8 ottobre 1997, 22 ottobre 1997 e 14 gennaio 1998, con le quali è stato approvato l'inserimento in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Skenan», della società Ethypharm S.r., al prezzo di L. 7.800, IVA com-

presa, per la confezione 16 capsule retard 10 mg, di L. 16.300, IVA compresa, per la confezione 16 capsule retard 30 mg, di L. 28.900, IVA compresa, per la confezione 16 capsule retard 60 mg, di L. 44.200, IVA compresa, per la confezione 16 capsule retard 100 mg;

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata «Skenan», della società Ethypharm S.r., rappresentata in Italia dalla società Upsamedica S.p.a., con sede in Milano, è classificata in classe *a)*, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo di L. 7.800, IVA compresa, per la confezione 16 capsule retard 10 mg, A.I.C. n. 028103012, al prezzo di L. 16.300, IVA compresa, per la confezione 16 capsule retard 30 mg, A.I.C. n. 028103024, al prezzo di L. 28.900 per la confezione 16 capsule retard 60 mg, A.I.C. n. 028103036, al prezzo di L. 44.200 per la confezione 16 capsule retard 100 mg, A.I.C. n. 028103048.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 65

98A1816

PROVVEDIMENTO 9 febbraio 1998.

Riclassificazione delle specialità medicinali «Ig Epatite», «Sulen», «Dicloftil», «Voltaren Ofta».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della sanità 10 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 22 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997, supplemento ordinario n. 22, nel quale le specialità medicinali denominate «Ig Epatite» della società Sclavo S.p.a., con sede in Siena, nelle confezioni im flac. 1 ml 200 U.I. e im flac. 3 ml 600 U.I., «Dicloftil» della società Farmigea S.p.a., con sede in Pisa, nella confezione collirio 0,1% 5 ml, «Sulen» della società Laboratorio farmacologico milanese S.r.l., con sede in Caronno Pertusella (Varese), nella confezione 20 compresse 200 mg, «Voltaren Ofta», della società Ciba vision S.r.l., con sede in Marcon (Venezia), nella confezione collirio flac. 5 ml, risultano classificate in classe *c)*;

Viste le domande dell'8 febbraio 1997 con cui la società Sclavo S.p.a. chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Ig Epatite», nelle confezioni sopra citate, rispettivamente al prezzo di L. 162.000, IVA compresa, e di L. 486.000, IVA compresa, riallineandosi al farmaco di riferimento denominato «Uman Big» della società Farma Biagini S.p.a.; del 9 gennaio 1997 con cui la società Farmigea S.p.a. chiede la riclassificazione in classe *b)* della specialità medicinale denominata «Dicloftil», nella confezione sopra citata, al prezzo di L. 10.500, IVA compresa, riallineandosi al farmaco di riferimento denominato «Voltaren Ofta 30» della società Ciba Vision S.p.a.; del 26 novembre 1996 con cui la società Laboratorio farmacologico milanese S.r.l., chiede la riclassificazione in classe *a)* con nota 66 della specialità medicinale denominata «Sulen», nella confezione sopra citata, al prezzo di L. 9.900, IVA compresa, riallineandosi al farmaco di riferimento denominato «Algocetil» della società Francia farmaceutici S.r.l., con sede in Milano; del 20 giugno 1997 con cui la società Ciba Vision S.r.l. chiede la riclassificazione in classe *b)* della specialità medicinale denominata «Voltaren Ofta», nella confezione sopra citata, al prezzo di L. 10.500, IVA compresa, riallineandosi al farmaco di riferimento denominato «Diclocular» della società Aziende chimiche riunite Angelini Francesco - ACRAF S.p.a., con sede in Roma;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'8 ottobre 1997, con la quale è stata approvata la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Ig Epatite» della società Sclavo S.p.a. nelle confezioni im flac. 1 ml 200 U.I. e im flac. 3 ml 600 U.I., ai prezzi rispettivamente di L. 162.000, IVA compresa, e L. 486.000, IVA compresa, la riclassificazione in classe *a)* con nota 66 della specialità medicinale denominata «Sulen» della società Laboratorio farmacologico milanese S.r.l. nella confezione 20 compresse da 200 mg, al prezzo di L. 10.500, IVA compresa, la riclassificazione in classe *b)* della specialità medicinale denominata «Dicloftil» della società Farmigea S.p.a. nella confezione collirio 0,1% 5 ml, al prezzo di L. 10.500, IVA compresa, la riclassificazione in classe *b)* della specialità medicinale denominata «Voltaren Ofta» della società Ciba Vision S.r.l. nella confezione collirio flac. 5 ml al prezzo di L. 10.500, IVA compresa;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinali di seguito elencate nel presente provvedimento sono classificate, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nelle classi, con le note e con i nuovi prezzi indicati a fianco di ciascuna confezione:

Specialità	Società	Confezione	N. A.I.C.	Prezzo IVA inclusa	Classe	Nota
IG EPATITE	Sclavo S.p.a.	im flac. 1 ml 200 U.I.	028197010	162.000	A	
IG EPATITE	Sclavo S.p.a.	im flac. 3 ml 600 U.I.	028197022	486.000	A	
SULEN	Lab. farmaceutico milanese S.r.l.	20 cpr 200 mg	024107029	10.500	A	66
DICLOFTIL	Farmigea S.p.a.	collirio 5 ml 0,1%	029041011	10.500	B	
VOLTAREN OFTA	Ciba Vision S.r.l.	collirio flac. 5 ml	027917018	10.500	B	

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1998
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 64

98A1817

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento della sede legale della società «Audit Sud S.r.l.», in Roma

Il decreto interministeriale 23 settembre 1985, modificato in data 16 gennaio 1995, con il quale la società «Audit Sud S.r.l.», con sede legale in Roma, è stata autorizzata all'esercizio delle attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, è stato, con decreto ministeriale 13 febbraio 1998, ulteriormente modificato nella parte relativa alla sede legale trasferita da Roma a Foggia.

98A1820

Trasferimento della concessione mineraria denominata «Ceresei VI», sita nel comune di Lozzolo

Con decreto distrettuale 24 gennaio 1997 la concessione mineraria per caolino, terre con grado di refrattarietà superiore a 1.630 °C ed argille per porcellana e terraglia forte, denominata «Ceresei VI», sita nel comune di Lozzolo (Vercelli), è trasferita ed intestata alla società Fondat a r.l., con sede legale ed amministrativa ora trasferita in Novara - Piazza Martiri della Libertà n. 4, e contemporaneamente viene estesa ai feldspati.

98A1807

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda presentata dal Consorzio del vino «Brunello di Montalcino», intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 e successivamente modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 novembre 1991 e decreto dirigenziale 24 giugno 1996, viste le risultanze della pubblica audizione svoltasi a Montalcino (Siena) il 15 dicembre 1997, ha deliberato di accogliere le modifiche degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del vigente disciplinare di produzione e respingere le modifiche dell'art. 8 in quanto il tipo di analisi previsto non è conforme alla normativa vigente in materia, proponendo — ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale — il testo modificato del disciplinare di produzione di cui trattasi come di seguito riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola

con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti nell'ambito aziendale esclusivamente dal vitigno «Sangiovese» (denominato, a Montalcino, «Brunello»).

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» devono essere prodotte all'interno del territorio amministrativo del comune di Montalcino in provincia di Siena.

Sono da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti previsto dall'art. 4 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti rispondenti alle caratteristiche previste dagli articoli 2 e 4, comunque atti a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative previste dal presente disciplinare di produzione.

I vigneti iscritti all'albo del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» sono utilizzabili anche per produrre vino a denominazione di origine controllata «Rosso di Montalcino», alle condizioni stabilite dal relativo disciplinare di produzione.

È consentito l'uso di indicazioni toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento alle vigne, dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, a condizione che:

vengano indicate all'atto della denuncia all'albo dei vigneti in modo che possano essere evidenziate separatamente;

siano oggetto di specifica denuncia annuale delle uve e che le uve siano vinificate separatamente e le uve e i relativi vini siano presi in carico separatamente nei registri obbligatori di cantina.

I vigneti di nuovo impianto ed i reimpianti possono essere iscritti all'albo dei vigneti Brunello di Montalcino a partire dal terzo anno successivo alla data di impianto, così come accertato con il verbale dell'organo regionale competente.

La resa massima di uva per ettaro consentita non potrà superare la percentuale del 30% al terzo anno di impianto e del 70% al quarto anno di impianto, rispetto al massimale di cui all'art. 4.

Art. 4.

Le condizioni di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» devono essere atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare di produzione.

In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai seguenti requisiti:

terreni: geocronologicamente attribuibili ad un intervallo di tempo che va dal cretaceo al pliocene; comunque idonei a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche qualitative;

giacitura: collinare;

altitudine: non superiore ai 600 mt s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare una idonea maturazione delle uve;

densità di impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari dell'uva e del vino; per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità minima dovrà essere di 3000 piante per ettaro;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli generalmente usati e/o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino;

pratiche di forzatura: è vietata ogni pratica di forzatura.

La quantità massima di uva ammessa per la produzione del vino denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» non deve essere superiore a 8 tonnellate per ettaro di vigneto in coltura specializzata, pari a hl 54,4 di vino.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la produzione del vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto al numero di viti esistenti ed alla loro produzione per ceppo, che non dovrà essere superiore in media a kg 2,7.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti della resa uva/vino di cui all'art. 5 per i quantitativi predetti.

Le uve destinate alla vinificazione sottoposte, se necessario, a preventiva cernita, devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12%. Qualora venga rivendicato il toponimo «Vigna» le uve devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 12,5%.

Art. 5.

Nella vinificazione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 68%. Qualora la resa superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

Nel caso di rivendicazione di una «Vigna» non può essere effettuato nessun tipo di arricchimento.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento di almeno due anni in contenitori di rovere di qualsiasi dimensione.

Tale norma decorrerà a partire dal prodotto dell'annata 1995.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» non può essere immesso al consumo prima del 1° gennaio dell'anno successivo al termine di cinque anni calcolati considerando l'annata della vendemmia.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» può portare come qualificazione la dizione «Riserva» se immesso al consumo successivamente al 1° gennaio dell'anno successivo al termine di sei anni, calcolati considerando l'annata della vendemmia, fermi restando i minimi di due anni di affinamento in contenitori di rovere e di sei mesi in bottiglia.

Le date dell'inizio e della fine del periodo di affinamento in contenitori di rovere, devono essere documentate con relative annotazioni sui registri di cantina.

Il prodotto in affinamento in contenitori di rovere può essere trasferito in altri recipienti durante il periodo di affinamento. Detti trasferimenti dovranno comunque essere documentati sui registri di cantina, in modo che dagli stessi risulti evidente l'effettuazione dei due anni di affinamento in contenitori di rovere.

Fermo restando l'affinamento in contenitori di rovere si potrà tenere il 6% di vino dell'annata in affinamento, in contenitori diversi da usarsi esclusivamente per colmature.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino», prima dell'immissione al consumo, deve essere sottoposto ad un periodo di affinamento in bottiglia di almeno quattro mesi e di almeno sei mesi per il tipo riserva.

Tale obbligo decorrerà a partire dal prodotto dell'annata 1994.

Il periodo di affinamento in bottiglia deve essere documentato con relative annotazioni sui registri di cantina.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» può essere designato per scelta di cantina, nel rispetto del relativo disciplinare di produzione, con la denominazione di origine controllata «Rosso di Montalcino», ferma restando comunque la resa ad ettaro prevista per il «Brunello di Montalcino».

Le operazioni di vinificazione, conservazione, affinamento in legno, affinamento in bottiglia e imbottigliamento devono essere effettuate nella zona di produzione definita all'art. 3.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle caratteristiche di seguito esposte:

colore: rosso rubino intenso tendente al granato;

odore: caratteristico ed intenso;

sapore: asciutto, caldo, un pò tannico, robusto, armonico, persistente;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto secco netto minimo: 24,0 g/l.

Le partite da qualificare con la dizione «Riserva» devono essere separate sui registri obbligatori di cantina entro il 31 dicembre del quinto anno, calcolato considerando l'annata della vendemmia.

Art. 7.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» deve essere immesso al consumo in bottiglie di una delle seguenti capacità: litri 0,375; litri 0,500; litri 0,750; litri 1,500; litri 3,000; litri 5,000.

Le bottiglie devono essere di tipo «Bordolese», di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero.

Sono vietati il confezionamento e l'abbigliamento delle bottiglie con caratterizzazioni di fantasia o comunque non consone al prestigio del vino.

Sulle bottiglie contenenti il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» deve sempre figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

È vietato usare, insieme alla denominazione «Brunello di Montalcino», qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «Extra», «Fine», «Scelto», «Selezionato», «Superiore», «Vecchio» e similari.

È consentito, in sede di designazione, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «Viticoltore», «Fattoria», «Tenuta», «Podere», «Cascina» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza alle disposizioni CE e nazionali in materia.

Art. 8.

Ai fini dell'utilizzazione della denominazione di origine controllata e garantita «Brunello di Montalcino» il vino deve essere sottoposto alle analisi chimico-fisiche ed organolettiche previste dall'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. L'imbottigliamento delle partite giudicate idonee deve avvenire nei termini previsti dalle norme in materia.

Qualora venga rivendicata una «Vigna», la partita relativa deve essere presentata separatamente per l'esame chimico-fisico ed organolettico di cui alla normativa vigente.

Qualora venga usata la qualificazione «Riserva», la partita relativa deve essere presentata separatamente per l'esame chimico-fisico ed organolettico di cui alla normativa vigente.

98A1809

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Calmi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11